

Stabilimenti termali

Disciplinare relativo ai requisiti per l'attribuzione dei livelli tariffari

Articolo 1

Definizioni e individuazione dei livelli tariffari

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono per:
 - 1) **azienda termale**: le aziende definite dall'articolo 2555 c.c. o i loro rami, comprendenti uno o più stabilimenti termali, nonché gli enti pubblici o privati che esercitano anche in forma di impresa commerciale, attività termale inerente l'erogazione di cicli di cura previsti dal presente disciplinare;
 - 2) **stabilimento termale**: la struttura organizzata in cui si svolge in modo unitario uno o più cicli di cura che utilizzano risorse termali per finalità terapeutiche, in possesso delle previste autorizzazioni minerarie e per l'esercizio di attività sanitaria;
 - 3) **reparto**: insieme dei locali dello stabilimento termale in cui viene svolto uno specifico ciclo di cura;
 - 4) **ciclo di cura**: insieme delle prestazioni terapeutiche relative ad un trattamento termale (es. fangoterapia, ecc.);
2. Le tariffe di cui agli Accordi Nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali, relative ai cicli di cura di:
 - fangoterapia,
 - fangobalneoterapia,
 - balneoterapia e irrigazioni vaginali con bagno,
 - terapie inalatorie,
 - terapia idropinica,

sono ordinate in quattro differenti livelli tariffari: **Super, A, B e C** al fine di commisurare quanto dovuto dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari all'oggettivo grado di qualificazione degli stabilimenti termali. Sono fatte salve le tariffe delle prestazioni individuate in un "**livello unico**".

Articolo 2

Criteri e parametri per l'attribuzione dei livelli tariffari

I livelli tariffari **A, B e C** hanno effetto limitatamente allo specifico ciclo di cura cui sono riferiti e non all'azienda termale unitariamente intesa.

L'attribuzione dei livelli tariffari ai cicli di cura effettuati presso i reparti degli stabilimenti termali accreditati è determinata, secondo i criteri elencati nell'allegato C "Requisiti ulteriori di qualità per l'attribuzione dei livelli tariffari (lista di controllo LT stabilimenti termali)", sulla base del conseguimento dei punteggi definiti al successivo articolo 8.



Il punteggio anzidetto è ottenuto sommando i punti assegnati ai requisiti attinenti l'area dell'organizzazione e qualificazione dello stabilimento termale e i punti assegnati ai requisiti specifici del/i ciclo/i di cura oggetto di valutazione.

Il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto per il livello B, comporta l'attribuzione automatica dell'ultimo livello tariffario.

Il livello Super riguarda l'azienda termale unitariamente intesa e produce effetti per tutti i cicli di cura; esso è attribuito alle condizioni e secondo i criteri elencati alla lettera LT.7 dell'allegato C "Requisiti ulteriori di qualità per l'attribuzione dei livelli tariffari (lista di controllo LT stabilimenti termali)".

Articolo 3

Rilevazione dei requisiti per l'attribuzione dei livelli tariffari (lista di controllo LT)

I requisiti sono rilevati presso ciascuno stabilimento termale accreditato, attraverso la "Lista di controllo LT stabilimenti termali" (allegato C), compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda termale stessa, contestualmente all'istanza di accreditamento istituzionale o rinnovo del medesimo.

Articolo 4

Valutazione di taluni dei requisiti dei cicli di cura nel caso in cui gli stessi vengano erogati presso due o più distinti reparti

Qualora lo stesso ciclo di cura sia erogato presso due o più distinti reparti dello stabilimento termale accreditato, usando acque di cui ai medesimi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi cicli di cura sono considerati unico reparto ai fini dell'attribuzione del livello tariffario.

Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangiaia, sono valutate solo se presenti in tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente e organicamente collegate; gli altri impianti, quali quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.

Articolo 5

Accertamento della sussistenza dei requisiti e determinazione del relativo punteggio per l'attribuzione del livello tariffario

La determinazione del punteggio complessivo cui è subordinata l'attribuzione dei diversi livelli tariffari, è accertata dalla Provincia autonoma di Trento in sede di verifica finalizzata al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, rinnovo o verifica periodica, secondo le modalità individuate dai requisiti LT.1 (organizzazione e qualificazione complessiva dello stabilimento termale), dai requisiti LT.2, LT.3, LT.4, LT.5 e LT.6 (cicli di cura) e, nel caso di richiesta di attribuzione del livello Super, dai requisiti LT.7, di cui alla "Lista di controllo LT stabilimenti termali" (allegato C).



Articolo 6

Attribuzione del livello tariffario

L'attribuzione ai cicli di cura del livello tariffario corrispondente o del livello Super, avviene a seguito di presentazione da parte dell'azienda termale interessata, di apposita richiesta indirizzata alla Provincia autonoma di Trento, contestualmente alla domanda di accreditamento istituzionale o rinnovo del medesimo.

L'attribuzione del livello tariffario ha effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, se la domanda è presentata entro il 31 gennaio. Ha effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente se presentata successivamente al 31 gennaio.

I cicli di cura classificati di livello D ai quali, per effetto della ridefinizione dei livelli di cui all'articolo 1, sia assegnato un livello tariffario superiore, sono remunerati secondo detto livello tariffario dalla data di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Articolo 7

Controlli e moratoria

Gli stabilimenti termali che, in sede di controllo o di revisione dei livelli tariffari, dovessero risultare non in possesso di tutti i requisiti per il/i livello/i già goduto/i, potranno continuare a fruire dello/gli stesso/i livello/i per tutta la stagione termale in corso nell'anno in cui è effettuato l'anzidetto controllo e comunque non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

A partire dalla stagione termale successiva sono attribuiti i livelli tariffari accertati in sede di controllo, salvo dimostrazione entro il 31 marzo del nuovo anno, dell'avvenuta regolarizzazione di quanto precedentemente rilevato.

Articolo 8

Punteggi minimi complessivi cui è subordinata l'attribuzione di ciascun livello tariffario

CICLO DI CURA	LIVELLO	MINIMO PUNTI
FANGOTERAPIA	A	210
	B	145
FANGOBALNEOTERAPIA	A	210
	B	145
BALNEOTERAPIA	A	175
	B	120
TERAPIA INALATORIA	A	165
	B	125
TERAPIA IDROPINICA	A	175
	B	125



Articolo 9

**Formula
per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di
cura nei periodi di massima punta**

Per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi c.d. di massima punta, si assumono:

- a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale;
- b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Essendo **T** la media annuale delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso dell'ultimo triennio, si avrà:

$$P = (Tx45/100) : 90 = Tx45 / (100x90) = T/100x2 = T/200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presente negli spazi di cura durante gli stessi giorni **sia pari al 60% del totale**;

risulterà quindi:

$$P = T/200 \times 0,6$$

Articolo 10

**Formula
per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo**

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs^3) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:

a) peso specifico del fango:	2.000 kg/mc
b) quantitativo medio per prestazione:	10 kg, pari a mc 0,005
c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento termale	100 giorni
d) <u>prestazioni giornaliere</u> effettuabili in <u>modulo unico</u> (camerino fango + reazione)	n. 6
e) <u>prestazioni giornaliere</u> effettuabili in <u>modulo doppio</u> (camerino fango + camerino reazione)	n.10



Essendo N_c il numero di camerini dello stabilimento termale interessato, si avrà quindi:

relativamente agli stabilimenti termali a modulo unico:

$$\mathbf{Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 6 \times Nc = mc 3,00 \times Nc;}$$

relativamente agli stabilimenti termali a modulo doppio:

$$\mathbf{Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 10 \times Nc = mc 5,00 \times Nc;}$$

